

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN *SECURITY AND HUMAN RIGHTS* (LM-90)

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le finalità, l'organizzazione e il funzionamento del Corso di studio in *Security and Human Rights* (di seguito, il Corso di studio), in conformità ai principi e alle disposizioni dello Statuto, del Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 2

Finalità del Corso di studio

1. Il Corso di studio è una comunità di docenti e di studenti italiani e internazionali che perseguono, insieme, l'obiettivo della conoscenza, di una formazione di alto livello e della condivisione di esperienze negli ambiti di studio del corso. Docenti e studenti contribuiscono, nell'assolvimento dei rispettivi compiti e responsabilità, al raggiungimento di tale obiettivo e alla creazione di una comunità integrata e multiculturale.

2. Agli studenti è fornita una formazione multidisciplinare corrispondente agli obiettivi formativi qualificanti della classe di Laurea Magistrale in Studi europei (LM-90) e orientata all'inserimento dei laureati, italiani e stranieri, nel contesto sociale e nel mondo del lavoro.

Art. 3

Organi del Corso di studio

1. Sono organi del Corso di studio:

- a) il Consiglio del Corso di studio unificato di Giurisprudenza e Studi europei;
- b) il Presidente del Corso di studio unificato;
- c) la Commissione Didattica.

2. Il Consiglio del Corso di studio unificato è composto dai docenti che afferiscono ai corsi di studio di Giurisprudenza (LMG-01) e di *Security and Human Rights* (LM-90), e da una rappresentanza degli studenti iscritti ai rispettivi Corsi nella misura prevista dal Regolamento di Dipartimento. Le elezioni delle rappresentanze studentesche si svolgono nei modi previsti dal Regolamento Generale di Ateneo. Su invito del Presidente, possono partecipare alle sedute del Consiglio del Corso di studio unificato, senza diritto di voto, i docenti supplenti, i titolari di un contratto di insegnamento, ad eccezione dei

casi nei quali il Consiglio del Corso di studio tratti questioni relative all'ordinamento didattico del corso, all'attribuzione di supplenze, di contratti e di affidamenti.

3. Per la convocazione del Consiglio di Corso di studio, la validità delle sedute, le modalità di votazione e la verbalizzazione delle adunanze si osserva la disciplina prevista dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo e dall'art. 3, commi da 4 a 7, del Regolamento del Corso di laurea in Giurisprudenza.

Art. 4

Diritti e doveri degli studenti

1. Gli studenti hanno diritto a una organizzazione e a una qualità delle attività formative adeguate alle finalità del Corso di studio. Esercitano, nell'ambito del Corso di studio, i diritti loro attribuiti dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalla restante normativa vigente. Partecipano attivamente alle attività del Corso di studio e sono tenuti a un comportamento responsabile.

Art. 5

Requisiti di ammissione

1. Per l'accesso alla Laurea Magistrale in *Security and Human Rights* è necessario, anche nel caso in cui lo studente chieda il trasferimento da altro Corso di Laurea Magistrale, che i candidati soddisfino i seguenti requisiti curricolari:

- possesso di laurea di primo livello (di almeno 180 crediti) -conseguita in Università italiane o titolo conseguito all'estero riconosciuto come idoneo - di una delle seguenti classi: L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace; L-40, Sociologia; L-42, Storia; LMG-01, Giurisprudenza, nonché il possesso di una laurea delle corrispondenti classi attivate ai sensi del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

- avere una conoscenza della lingua inglese almeno pari al livello B2 (Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza della lingua), attestata dal possesso di una adeguata certificazione linguistica o, in assenza di questa, dal superamento di un apposito test organizzato dal Dipartimento.

2. Possono inoltre accedere al corso di Laurea Magistrale, sulla base dell'esame effettuato da parte della Commissione didattica, anche coloro che siano in possesso di una laurea triennale di altra classe, ovvero di laurea magistrale o quadriennale, ovvero di titolo di laurea conseguito all'estero, purché

abbiano conseguito almeno 60 CFU, sui 180 complessivi del corso di studi triennale, relativi ad almeno due raggruppamenti: il raggruppamento di area giuridica (IUS da 1 a 21) e uno dei raggruppamenti disciplinari di seguito indicati:

- Area politico-sociale: SPS/01, SPS/04, SPS/07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12;
- Area economico-statistico: M-GGR/02, SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/05, SECS-P/06, SECS-S/01, SECS-S/03, SECS-S/04, SECS-S/05;
- Area storica: M-STO/02, M-STO/03, M-STO/04, SECS-P/04, SECS-P/12, SPS/02, SPS/03, SPS/06;
- Area linguistica: L-LIN/12, L-LIN/04, L-LIN/07, L-LIN/14.

3. È ammessa una tolleranza fino ad un massimo del 10% dei CFU richiesti.

4. La Commissione Didattica verifica i requisiti di accesso e la preparazione personale dello studente, e stabilisce le modalità di recupero di eventuali crediti mancanti.

5. La verifica di cui al comma 4 è svolta anche tramite un colloquio in lingua inglese, in presenza o a distanza, previa identificazione del candidato.

Art. 6

Organizzazione delle attività didattiche

1. L'organizzazione delle attività didattiche è improntata a criteri di qualità e di efficienza e ai principi di efficienza e buona amministrazione.

2. Le attività didattiche dei docenti sono svolte in conformità con la disciplina di Ateneo e con le normative vigenti.

3. Il corso è erogato in modalità mista. Gli insegnamenti sono di regola erogati in presenza.

È, tuttavia, consentita la erogazione con modalità telematiche di attività didattica in misura non superiore ai due terzi, ai sensi della normativa vigente. L'erogazione a distanza di insegnamenti o moduli è

preferibilmente impiegata per favorire il coinvolgimento nella docenza di studiosi di altre università straniere e italiane. È comunque assicurata agli studenti la possibilità di frequentare le lezioni a distanza.

Art. 7

Esami e modalità di verifica

1. Gli esami si svolgono con le modalità stabilite dal Regolamento Didattico di Ateneo e secondo il calendario definito dal Dipartimento.
2. Gli studenti possono sostenere gli esami delle materie previste per l'anno al quale sono iscritti e per le quali si sia concluso l'insegnamento, oltre che gli esami delle materie degli anni precedenti a quello al quale sono iscritti.
3. Gli studenti che entro la sessione estiva abbiano superato almeno tutti gli esami del proprio anno di iscrizione e dei precedenti, meno uno, possono chiedere in Segreteria didattica del Dipartimento di anticipare, a partire dalla sessione autunnale, un esame tra quelli obbligatori dell'anno successivo.
4. Gli esami a scelta possono essere sostenuti in qualunque momento e possono essere individuati tra gli altri insegnamenti, diversi da quelli obbligatori, impartiti nel corso di studi in *Security and Human Rights*. È possibile scegliere anche tra gli insegnamenti impartiti in altri corsi di laurea magistrale dell'Ateneo, a condizione che si tratti di insegnamenti coerenti, per il tipo di contenuti, con gli obiettivi del Corso di studio e del percorso formativo individuale. La valutazione sulla coerenza con tali obiettivi spetta alla Commissione Didattica.
5. Le propedeuticità tra i vari esami sono stabilite dal Consiglio del Corso di studio unificato.
6. Le prove possono essere orali, scritte o oppure combinare tali modalità. Le prove di esame possono essere sostenute a distanza.
7. Le prove intermedie sono escluse per gli insegnamenti di durata semestrale, all'interno dei quali il docente può effettuare verifiche periodiche non vincolanti ai fini della valutazione finale e svolte con modalità tali da non condizionare il regolare svolgimento delle lezioni di insegnamenti paralleli.

Art. 8

Altre attività formative

1. Le altre attività formative sono definite dal Consiglio di Corso di studio unificato, e possono comprendere *Summer Schools*, altre attività formative del Corso e tirocini diretti a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, espressamente riconosciuti sulla base di apposite convenzioni stipulate con enti pubblici e privati, anche internazionali.

Art. 9

Azioni positive

1. Il Corso di studio promuove la piena partecipazione alle attività didattiche e formative degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento o altre difficoltà rilevanti dal punto di vista formativo.

Art. 10

Orientamento e tutorato

1. Il Corso di studio svolge, nel contesto delle iniziative dipartimentali, attività di orientamento anche in collaborazione con enti ed istituzioni straniere.
2. L'attività di tutorato orienta e assiste gli studenti lungo tutto il corso degli studi, con l'obiettivo di renderli soggetti attivi del processo formativo, promuoverne la frequenza ai corsi impartiti, incentivarne la partecipazione.

Art. 11

Mobilità di docenti e studenti

1. Il Corso di studio, di carattere internazionale, favorisce la mobilità di docenti e studenti. Nel rispetto delle esigenze didattiche e formative del Corso di studio, aderisce ai programmi nazionali, europei e internazionali di mobilità, agevolando la mobilità dei propri docenti e studenti e mettendo a disposizione dei docenti e degli studenti ospiti le proprie risorse organizzative e didattiche.

12

Prova finale

1. Per sostenere la prova finale lo studente deve avere acquisito 106 crediti formativi universitari, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione al corso. I crediti attribuiti dalla prova finale sono 14.
2. La prova finale consiste nella stesura, sotto la guida di un relatore, di una tesi e nella sua discussione di fronte a una commissione in una seduta pubblica. Le modalità di assegnazione, stesura, consegna e discussione della tesi, nonché le caratteristiche di quest'ultima, sono determinate dal Consiglio di Dipartimento e dal Consiglio di Corso di Studio unificato.

Art. 13

Riconoscimenti

1. Gli studenti che si trasferiscono al Corso di Laurea in *Security and Human Rights* provenendo da altri corsi di laurea, dell'Ateneo della Tuscia o di altri atenei, appartenenti alla medesima classe LM-90 o ad altre classi, comprese quelle ex D.M. n. 509/1999, possono chiedere il riconoscimento dei crediti acquisiti nel corso di provenienza.
2. L'organo competente per il riconoscimento dei crediti è il Consiglio di Dipartimento. Quest'ultimo opera in attuazione di regole stabilite dal Consiglio del Corso di studio unificato e valide esclusivamente per l'anno accademico al quale si riferisce la richiesta di iscrizione. Nel definire le regole relative al riconoscimento dei crediti, il Consiglio del Corso di studio unificato persegue l'obiettivo di riconoscere il maggior numero di crediti maturati dallo studente tramite l'istituzione di equivalenze tra insegnamenti. Le regole sui riconoscimenti relative sono stabilite dal Consiglio del Corso di studio unificato entro il 30 giugno dell'anno accademico precedente a quello al quale si riferiscono.

Art. 14

Qualità

1. Il Corso di studio concorre al sistema di autovalutazione dell'Ateneo nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Art. 15

Modifiche delle norme del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento possono essere modificate su proposta del Presidente, di almeno un terzo dei componenti del Consiglio del Corso di studio unificato o dei rappresentanti degli studenti.